



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dott. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dott. Antonio BARRILE	Consigliere
Dott.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo referendario
Dott.ssa Sabina PINTO	Primo referendario
Dott.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dott. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dott.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dott. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

Visto l'art. 100 c. 2 Cost.;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934;

Vista la L. n. 20/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7 c. 8 della L. n. 131/2003 che prevede la facoltà per le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane di chiedere alle Sezioni regionali della Corte dei conti pareri nella materia della contabilità pubblica;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Crucoli, acquisita al protocollo della Sezione al n. 2136 del 25/03/2026;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 11/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna camera di consiglio;

FATTO

Il sindaco del Comune di Crucoli ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, riguardante la corretta modalità di emersione e rappresentazione contabile di errori riferiti a rendiconti di esercizi precedenti incidenti sul FCDE e sul risultato di amministrazione.

In punto di fatto, l'istante ha precisato che, a seguito di un riesame dei rendiconti degli esercizi dell'anno 2024 e precedenti, sarebbero emerse discordanze tra dati approvati e dati corretti, incidenti sulla determinazione del FCDE e sul risultato di amministrazione.

Ciò premesso, la richiesta di parere è articolata nei termini che seguono: *"se, in presenza di errori o non corrette rappresentazioni contabili riferite a esercizi precedenti, incidenti sulla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del risultato di amministrazione, l'ente locale debba procedere alla rideterminazione e riapprovazione dei rendiconti degli esercizi interessati (2024), ovvero se possa dare corretta evidenza e rappresentazione delle necessarie rettifiche nel primo rendiconto utile (rendiconto della gestione esercizio 2025), e con quali presupposti, limiti e adempimenti contabili e deliberativi"*.

DIRITTO

1. Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, le Sezioni regionali della Corte dei conti sono investite, ai sensi dell'art. 7 c. 8 della L. n. 131/2003, di una funzione consultiva non avente carattere generale, ma che, al contrario, è circoscritta entro rigorosi limiti soggettivi e oggettivi.

Dal punto di vista soggettivo, non vi è alcun dubbio in ordine alla coesistenza nella presente fattispecie dell'ammissibilità esterna e interna, provenendo la richiesta dal sindaco investito della qualità di legale rappresentante del Comune (ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000).

Con riferimento all'ammissibilità oggettiva, la perimetrazione della funzione consultiva è definita sotto il duplice profilo della materia, circoscritta esclusivamente alla contabilità pubblica, e della generalità e astrattezza.

La limitazione dell'ambito dell'attività consultiva alla materia della contabilità pubblica risponde alla ratio di escludere interpretazioni troppo ampie volte a ricondurre in tale ambito qualsiasi attività amministrativa in quanto produttiva di effetti finanziari e nella pratica ha dato luogo a dubbi interpretativi, stante la contrapposta esigenza di non accedere ad interpretazioni troppo restrittive.

Nella vicenda sottoposta all'odierno esame, appare evidente la riconducibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica, in quanto avente ad oggetto le modalità di rappresentazione - e di correzione - dei dati contabili costituenti il rendiconto della gestione annuale.

Ai fini dell'ammissibilità oggettiva è altresì necessario che la richiesta di parere presenti i requisiti dell'astrattezza e della generalità (cfr. Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 12/2026 e n. 101/2025); essa deve riguardare l'interpretazione, in astratto, di norme contabili e non può riferirsi ad atti gestionali specifici da adottarsi da parte delle amministrazioni.

È inoltre da escludersi la formulazione di un parere riferito a un atto già adottato, pena lo snaturamento della funzione consultiva che necessariamente precede l'adozione dell'atto.

Nel caso in esame, pur muovendo la richiesta di parere da un'esigenza sorta in riferimento a un caso concreto (riscontrata approvazione di dati contabili non corretti), la stessa è formulata in termini generali ed astratti ed è riferita alle attività da porre in essere per ristabilire una corretta rappresentazione contabile.

In ogni caso, il collegio rende il presente parere astraendo dalle peculiarità del caso concreto.

2. Nel merito, il Comune riferisce di aver riscontrato discordanze tra i dati esposti nei documenti contabili approvati negli esercizi precedenti e i dati che, a seguito di verifiche, risultano corretti; tali dati inciderebbero sulla determinazione del FCDE e del risultato di amministrazione.

L'ente chiede di esprimersi sulle corrette modalità da seguire per ripristinare una corretta rappresentazione contabile, ipotizzando un'alternativa tra l'adozione di atti

di secondo grado (*“rideterminazione e riapprovazione dei rendiconti”*) e il ristabilimento della veridicità contabile in occasione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2025.

Al riguardo, si osserva che, in caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’ente locale è senz’altro tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 263/2024).

Detto obbligo discende in via immediata dai principi generali della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza (cfr. Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011).

Tanto premesso, occorre chiarire quali siano le corrette modalità per procedere in tal senso.

Al riguardo, occorre richiamare il principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto che, in termini generali e con riferimento al rendiconto dello Stato, è positivizzato dall’art. 150 del R.D. n. 827/1924 (*“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*), laddove si prevede che *“il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti”*.

Con riferimento agli enti territoriali che non approvano il rendiconto con legge, il principio generale di irretrattabilità dei saldi e del rendiconto, codificato a livello statale dall’art. 150 del R.D. n. 827 del 1924, è corollario dei generali principi contabili della annualità, continuità e veridicità dei bilanci, applicabili alla contabilità degli enti locali, che precludono all’Amministrazione di rideterminare quanto esposto in un rendiconto già approvato, poiché tale documento fotografa il risultato finale dei fatti gestori succedutisi nel corso dell’anno (cfr. Consiglio di Stato n. 9193/2025).

La giurisprudenza contabile ha più volte richiamato il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto, che limita la possibilità di intervenire a posteriori con rettifiche e correzioni al rendiconto dell’anno precedente ormai concluso e certificato (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 5/2023).

Unica eccezione al principio di immodificabilità del rendiconto è configurabile allorquando i dati errati consistono in meri errori materiali; al riguardo, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno affermato che *“...vi è un principio generale di*

irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell'art. 150 del R.D. n. 827 del 1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch'essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali” (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione n. 16/2022).

Quanto alla delimitazione degli “errori materiali”, è stato affermato che “il mero errore materiale può consistere in una scorretta formulazione o rappresentazione esterna, in una svista, un refuso o un errore di calcolo, ovvero in un’omissione accidentale, che sia rilevabile oggettivamente ed immediatamente (*ictu oculi*) dal testo o dai documenti e che non richieda indagini complesse, o interpretazioni approfondite, o valutazioni di merito. In buona sostanza, il mero errore materiale non è un errore valutativo, ma un errore tecnico, che incide, ad esempio, sulla corrispondenza tra i dati formali, ma non sui saldi fondamentali” (cfr. Consiglio di Stato n. 9193/2025 che richiama le pronunce della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 1/2024 e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 5/2023).

Al di fuori dei casi in cui gli errori riscontrati siano oggettivamente percepibili come meramente materiali e non incidano sui saldi fondamentali, l’ente non può intervenire revisionando i rendiconti di precedenti esercizi e deve ripristinare la veridicità ed attendibilità dei dati contabili alla prima occasione utile, con effetti *ex nunc*.

Con riferimento alla data di adozione della presente deliberazione, la prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rappresentazione delle proprie poste contabili sarà rappresentata dalla deliberazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2025, secondo le consuete modalità di cui agli artt. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000; successivamente, l’ente adotterà la variazione di assestamento e le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 c. 8 e 193 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione nell’ambito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell’ente intestate a questa Sezione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria.

DELIBERA

di rendere il parere nei termini e nelle considerazioni che precedono.

ORDINA

la trasmissione della presente delibera, a cura della segreteria, al Comune di Crucoli.

Così deliberato in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.

Il Magistrato Relatore

Lucio GRAVAGNUOLO

Il Presidente f.f.

Fabrizio CARRARINI

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto

Manuela Giacobbe